

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1197

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RIGHETTI

Presentata il 7 aprile 1964

Ricostituzione, con personalità giuridica propria, dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ragioni che ci hanno condotto a formulare la presente proposta di legge, per le gravi vicissitudini subite dall'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato (I.R.C.I.S.), possono essere ricollegate all'articolo 4, capo II, del progetto di legge presentato al Consiglio dei ministri dall'allora Ministro dei lavori pubblici onorevole Salvatore Aldisio, tendente ad aggiornare l'attuale testo unico n. 1165 del 1938 sull'edilizia popolare ed economica, in realtà non più idoneo alle esigenze in materia.

Questa circostanza basta da sola a dimostrare la maturità dell'argomento dal punto di vista del diritto e delle pratiche esigenze economico-sociali.

Il progetto legislativo sopra ricordato, tendente alla ricostituzione dell'I.R.C.I.S., decadde per cessata legislatura come pure decadde per lo stesso motivo le successive proposte di legge n. 1122 del 1952 degli onorevoli Leccisi ed altri, la n. 1128 del 1954 degli onorevoli L'Eltore e Pintus e infine la n. 1631 del 1959 degli onorevoli Spadazzi ed altri, rappresentanti vari gruppi politici della Camera dei deputati.

L'ingiustizia perpetrata in confronto di oltre 2.200 dipendenti dello Stato, in gran parte provvisti di modestissimo reddito fisso, e riconosciuti dagli onorevoli Giolitti e Luz-

zatti, nell'aula di Montecitorio, come « audaci benemeriti pionieri del primo ente cooperativo mutualistico per alloggi economici sorto in Italia », rimase ed è tutt'ora non sanata, anzi di gran lunga peggiorata dalle recenti disposizioni di legge in materia di riscatto degli alloggi. La relazione che accompagnava il progetto Aldisio rifaceva la storia dalle origini dell'Istituto romano cooperativo. Ricordava che esso fu costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge speciale per la Capitale 11 luglio 1907, n. 502, nonché la sua configurazione giuridica di cooperativa regolarmente costituita a rogito notaio Colizzi il 15 ottobre 1908. A detto ente, potevano partecipare soltanto dipendenti dello Stato, in servizio e in pensione, privi di alloggio, che avessero sottoscritto almeno un'azione di lire 50 (somma questa che ragguagliata all'attuale valore monetario e a quello fissato dalla speciale Commissione dei lavori pubblici per il riscatto degli alloggi, vetusti e fatiscenti, assume un valore ben più rilevante).

Sia il titolo, sia le norme statutarie dell'Istituto romano cooperativo relative all'ammissione dei soci, all'attribuzione delle azioni, agli organi amministrativi, configurano l'ente in forma inequivocabilmente di società cooperativa a sfondo mutualistico così dal punto di vista organizzativo che da quello strettamente giuridico. Ma, nel 1924, dal Capo del Governo

dell'epoca, veniva istituito in concorrenza un altro ente di diritto pubblico a carattere nazionale, l'I.N.C.I.S., in virtù del regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944. In principio, per non interferire nell'attività dell'I.R.C.I.S., venne creata per esso una speciale sezione autonoma amministrativa. Più tardi, però, con i regi decreti-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, e 21 settembre 1933 n. 1211, detta Sezione autonoma venne soppressa unitamente alla personalità giuridica ed all'autonomia amministrativa del « fagocitato » Istituto romano cooperativo, come ebbe ad esprimersi l'onorevole Giovanni Leone nella seduta della Camera dei deputati del 28 febbraio 1958. Così l'intero patrimonio dell'I.R.C.I.S. venne incorporato in quello del nascente I.N.C.I.S. con evidente violazione del diritto dei soci. La eliminazione sostanziale e completa dell'ente cooperativo, non avvenne secondo le norme e formalità di legge tanto è vero che i soci sono tutt'ora in possesso delle loro azioni sociali ed annualmente percepiscono dallo stesso I.N.C.I.S. i relativi dividendi. Il provvedimento legislativo, palesemente illegittimo ed incostituzionale, era stato dettato dalla volontà del Governo dell'epoca rivolta ad eliminare quelle forze cooperative che fossero espressione, per la loro natura, di una concezione squisitamente democratica.

L'articolo 22 del primitivo statuto sociale (1908) stabiliva infatti: « Il capitale sociale è costituito dalle azioni nominali e dalle quote dei mutui ammortizzati ». E il successivo articolo 23, nel determinare gli oneri a carico dei soci-inquilini, stabiliva che: « gli oneri annuali a carico dei soci cui vengono assegnati gli appartamenti, saranno determinati per i vari tipi di case in base al costo di costruzione e alle spese di gestione in modo da provvedere:

1) all'interesse ed all'ammortamento a carico dell'Istituto per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da altro ente, nonché al 4 per cento dell'annualità per la costituzione del fondo di garanzia;

2) alle spese generale e cioè: amministrazione, assicurazione incendi, acqua, luce, custodia, imposte e tasse, perdite;

3) al dividendo non maggiore del 5 per cento all'anno sulle azioni interamente liberate.

L'I.R.C.I.S., pioniere nel campo della cooperazione edilizia tra dipendenti dello Stato, si rese benemerito sia per l'accelerato ritmo edilizio sia per il tipo economico e solido delle costruzioni nonché per l'oculata amministrazione, modello di rettitudine e di

parsimonia, virtù e caratteristiche riconosciute anche dal Governo e dal Parlamento del tempo. L'amministrazione infatti era affidata agli organi sociali e a pochi impiegati pensionati, sotto la vigilanza di un presidente eletto con il benessere governativo ma che poteva essere scelto anche fra non soci. I soci, erano usuari delle case costruite con i loro denari, ma proprietari collettivamente, o, per meglio precisare, cooperativisticamente, nel senso che i beni comuni avevano determinate finalità sociali ed assistenziali. Basta richiamare in proposito il citato articolo 22 dello statuto sociale, approvato con regio decreto del 5 luglio 1908, n. 315, dal quale emerge che il capitale sociale era dei soci in quanto con i propri mezzi l'avevano costituito senza alcun contributo dello Stato o di altro ente. Inoltre l'articolo 2 del regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, sancisce che tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari dell'I.R.C.I.S. passavano all'I.N.C.I.S.: adunque il legislatore era ben conscio di commettere una iniqua spoliazione a danno di oltre 2200 benemeriti cooperatori. Così pure l'articolo 62 dello statuto sociale, benché arbitrariamente modificato senza la approvazione dell'assemblea dei soci con regio decreto-legge 25 maggio 1928, n. 1284, confermava la disposizione che l'I.R.C.I.S. non poteva essere sciolto che per legge e che tale legge avrebbe potuto stabilire le modalità della liquidazione delle attività, riconoscendosi ancora una volta che l'ente cooperativo era in possesso di propri beni patrimoniali. Giova ripetere che per l'articolo 23 dello statuto, anche così modificato, le pigioni stabilite per gli alloggi dell'ex I.R.C.I.S. sono, a differenza di quelle dell'I.N.C.I.S., comprensive delle quote di ammortamento ed interessi del capitale mutuato, quindi giustamente deve riconoscersi alla collettività, il diritto di proprietà sulle case ed accessori man mano che i mutui concessi vengano estinti.

Infine, si ricorda che, mentre l'articolo 358 del testo unico del 1938, n. 1165, vieta all'I.N.C.I.S. di alienare comunque il patrimonio dell'ex I.R.C.I.S., finché sia in vita un solo socio od un solo erede, il regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 545, prevedeva con l'articolo 5 che anche i soci dell'ex I.R.C.I.S. fossero facoltizzati a chiedere alla Cassa depositi e prestiti la trasformazione del mutuo collettivo in mutuo e patrimonio individuale maturando così il diritto all'assegnazione in proprietà diretta degli alloggi assegnatili come usuari qualora avessero completamente ammortizzato la quota parte del mutuo addebitatogli. Tale diritto è stato confer-

mato dalle recenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (articolo 23) e dalla legge 27 aprile 1962, n. 231 (articolo 19). Da qui, scaturisce la necessità della ricostituzione dell'Istituto romano cooperativo sia pure per breve durata di tempo. La dimostrazione che l'incorporamento del patrimonio dell'I.R.C.I.S. in quello dell'I.N.C.I.S. abbia costituito una patente spoliazione nei confronti di benemeriti pionieri operatori appare da quanto sopra evidente e pertanto merita finalmente una riparazione. A ciò si può pervenire approvando la seguente proposta di legge non dimenticando che i 2200 alloggi di tipo economico, privi di

ascensore, di bagno e di riscaldamento attualmente fatiscenti per vetustà e per la mancata manutenzione da parte dell'I.N.C.I.S., furono costruiti con denaro dei soci-inquilini senza alcun contributo da parte dello Stato. Riteniamo di poter meglio terminare l'illustrazione della presente proposta di legge riportando le stesse parole, altamente significative poste a conclusione della sua relazione, dall'allora Ministro onorevole Aldisio: « L'incorporazione di detto Istituto cooperativo costituisce un atto di arbitrio contro il quale i soci interessati non hanno mai cessato di protestare. La ricostituzione dell'Istituto rappresenta perciò una doverosa e giusta riparazione ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È ricostituito, con personalità giuridica propria, l'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato « I.R.C.I.S. » istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, così denominato in virtù del regio decreto 20 maggio 1928, n. 1284, e successivamente incorporato nell'I.N.C.I.S. in esecuzione dei regi decreti-legge 25 ottobre 1930, n. 1679, e 21 settembre 1933, n. 1211.

ART. 2.

L'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato subentra in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziari o non, senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari, titoli ed accrediti ed in quanto altro rientrava nella gestione speciale della soppressa Sezione per Roma dell'I.N.C.I.S. e ne assume tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti, senza eccezione alcuna. Non è ammessa alcuna azione contro l'I.N.C.I.S. da parte del ricostituito Istituto romano cooperativo per il risarcimento di danni al patrimonio cui al precedente comma, né da parte dell'I.N.C.I.S. contro il ricostituito Istituto romano cooperativo per gli oneri passivi creatisi durante la precedente gestione patrimoniale.

ART. 3.

Alle necessarie riparazioni dei fabbricati del ricostituito Istituto romano cooperativo si

provvederà con i canoni ricavati dai negozi, aree ed accessori o con mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

ART. 4.

Il costituendo Consiglio di amministrazione procederà all'aggiornamento dello statuto in conformità alle nuove disposizioni di legge. Il testo di tale nuovo statuto dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci e nei modi di legge.

ART. 5.

In base alle norme dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e alle precedenti e successive disposizioni emanate o da emanare dal Parlamento, si procederà all'assegnazione degli alloggi in proprietà individuale dei soci-inquilini accreditando a ciascuno di essi le somme versate o da versare per la totale estinzione del mutuo edilizio concesso dalla Cassa depositi e prestiti relativamente agli alloggi; mutui che saranno trasformati da collettivi in individuali.